

COMUNICATO STAMPA

REGIONE VENETO, in discussione alla Sesta Commissione le proposte di modifica alla famigerata L.R. 56/1999 "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".

Dopo due anni ci riproviamo, insieme. Ecco il fatto più importante. Il 7 marzo 2001, Federcampeggio e l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti hanno presentato un solo documento alla Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto. Non si tratta di una novità ma di una conferma di una azione comune partita dal lontano 1997 ed apprezzata dai Pubblici Amministratori che hanno visto a livello nazionale solo un unico soggetto con il quale rapportarsi. Una proficua sinergia utile a contrastare la micidiale azione della FAITA che nel Veneto è particolarmente operativa contro il nostro turismo. Ha introdotto il documento con le richieste di modifica il Presidente Unione Regionale Veneta dei Campeggiatori Giorgio Gratella. Il commento è proseguito a cura di Giovanni Gottardo del Campeggio Club Padova. Per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuto Pier Luigi Ciolli che ha sottolineato come l'esigenza di determinare lo spazio piazzola non sia solo collegato alla tariffa ma, soprattutto, ai Piani di Sicurezza, alla tutela della salute ed incolumità dei campeggiatori. Sottolineata l'esigenza che non vengano introdotti termini nuovi o reiterato quanto già disciplinato a livello nazionale dal Codice della Strada e che le coperture delle piazzole siano a carico del gestore e/o proprietario della infrastruttura nell'ottica della Responsabilità Civile e della sicurezza dei fruitori. Pier Luigi Ciolli concludeva ricordando ai consiglieri che l'attività legislativa della Regione Veneto è importante in quanto è la cerniera tra l'Italia e l'Europa centrale e punto di confronto per le varie normative che dovranno essere affrontate per una proficua standardizzazione. Il Consigliere Resler, che dobbiamo ringraziare per aver riaperto le possibilità di modifiche alla Legge Regionale 56/1999 che avevamo contrastato e poi subito in quanto trattava il campeggiatore e camperista come cittadino di serie B, ha presenziato attivamente, rinnovando la sua disponibilità a seguire fino in fondo le nostre istanze. Hanno partecipato all'incontro e rappresentato le loro istanze i campeggiatori del Comitato Spontaneo Campeggiatori Stagionali del Veneto. Persone attive e simpatiche che hanno evidenziato come vi sia la necessità che nelle infrastrutture che ospitano i campeggiatori vi siano delle piazzole coperte e sicure, con interventi a carico dei gestori / proprietari. Hanno sollecitato che le normative vengano attivate prima della stagione estiva per evitare ulteriori disagi alle famiglie che hanno scelto questo tipo di turismo. Acido l'intervento del rappresentante della FAITA contrario ad ogni cambiamento e/o onere per i gestori / proprietari di campeggi.

Il documento presentato

Oggetto: legge 56/99, richiesta di modifica

- Reinscrivere nella tabella in allegato B), le misure minime delle piazzole (PE =posto equipaggio) in funzione della categoria del complesso, così come presenti nella passata legge 64/86, in quanto il cliente che corrisponde un prezzo deve essere a conoscenza di quanto gli spetta; tra l'altro, per i bungalow, le misure minime sono state ben specificate; Il solo parametro della densità ricettiva non è sufficiente né utilizzabile e tantomeno

pubblicato.

- Correggere l'art. 3 sub 5, ove possono diventare di transito anche i villaggi turistici e i campeggi villaggi con: "Le strutture di cui al comma 1/b, possono.."; Analogamente il sub 6 per la denominazione aggiuntiva di "centro vacanza" con: "Le strutture di cui al comma 1/c, possono.."

- Correggere nell'articolo 3 sub 7, ove viene indicato il limite di 12 ore per la sosta campeggistica fuori dai campeggi; la legge nazionale di Pubblica Sicurezza prevede le 48 ore e questo limite viene fatto rispettare anche per i nomadi.
- Inserire, nell'art. 3 sub 3, la possibilità, per il gestore, di installare strutture fisse di pernottamento per non più del 25% della propria capacità ricettiva

- L'articolo 4 sub 5 stabilisce un nuovo indice di fabbricabilità che si aggiunge a quanto previsto per la realizzazione dei servizi, degli uffici e dei locali tecnici portando al 10% l'indice che era del 3% con una forte cementificazione del verde.

- Sempre in questo articolo, per i fabbricati destinati alle unità abitative si limita l'altezza ad un piano fuori terra mentre nella tabella allegato A, dopo il punto 5, si dice "Le unità abitative sono realizzate su due piani..", correggere la tabella.

- Nell'articolo 4 sub 6, per gli allestimenti mobili, aggiungere anche che "devono essere in regola con le norme di circolazione previste dal codice della strada", come stabilito da recenti sentenze passate in giudicato.

- Nella tabella allegato E), "Requisiti per i campeggi di transito", obbligare l'apertura ad un minimo di 18 ore giornaliere contro le 24 previste. Togliere dall'articolo 3 sub 5, il frazionamento della sosta in ore, non si tratta di parcheggi né di aree di sosta libera ma, comunque, di struttura ricettiva, con tariffa /notte.

- Nella tabella in allegato B), su Installazioni Igienico Sanitarie, come disposto dall'art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996:

- 1) obbligo all'installazione di pozzetti autopulenti, carrabili di prima categoria, ove poter scaricare ecologicamente le acque reflue dei veicoli.

- 2) I proprietari o gestori sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito. Sarebbe opportuno, per i complessi a più stelle, inserire l'obbligo di un ambiente "locale mensa attrezzato" da destinare ai clienti, tendisti in particolare.

- Per quanto concerne le sanzioni nell'articolo 18, è necessario stabilire un parametro di aggiornamento delle stesse, legato al variare dei listini prezzi a partire dall'anno 2000.

- Abbiamo inoltre notato, nei modelli regionali forniti dalle Provincie per la comunicazione dei listini prezzi riferiti all'anno 2001, la mancanza dell'orario di scadenza giornaliera delle tariffe.

- Nella legge mancano, inoltre, le seguenti indicazioni:
- E' fatto divieto di imporre soggiorni minimi superiori ad una notte.

- E' fatto divieto di imporre un numero minimo di presenze per piazzola o unità abitativa, in qualsiasi periodo di apertura.